



**Comune di Melissa**  
**Provincia di Crotone**

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI COMPENSAZIONE  
DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE COMUNALI*

Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri del  
Consiglio Comunale n. 35 del 01.10.2024

Art. 1	Oggetto del Regolamento	3
Art. 2	Principi in materia di compensazione	3
Art. 3	Compensazione tra tributi e/o Entrate Comunali	3
Art.4	Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o Entrate comunali	4
Art. 5	Compensazione su istanza di parte	4
Art. 6	Compensazione d'Ufficio	4
Art. 7	Entrata in vigore	5

## **Art. 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Con il presente regolamento, l'Amministrazione Comunale, valutate con attenzione le esigenze dei cittadini che, in qualità di persone fisiche e/o giuridiche sono sottoposti alle procedure di accertamento dei tributi comunali e/o delle entrate patrimoniali, disciplina il procedimento di compensazione:
  - nell'ambito della stessa entrata comunale e/o tra entrate comunali diverse;
  - tra debiti dell'Amministrazione Comunale e crediti per tributi ed entrate patrimoniali comunali.

## **Art.2**

### **Principi in materia di compensazione**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione delle somme a credito con quelle a debito dovute al Comune a qualsiasi titolo, ivi compresi i tributi locali in applicazione dell'art.1, comma 167, della legge 296/2006 nonché dell'art. 8, comma 1, della legge 212/2000, anche in applicazione degli artt.1241 e ss. del Codice Civile, ove non diversamente disciplinato da altra disposizione di legge.
2. L'obbligazione tributaria, ove non vietato dall'ordinamento, può essere estinta purché non sia intervenuta decadenza dal diritto a rimborso del credito, mediante compensazione tra crediti e debiti aventi anche natura diversa tra loro, a condizione che credito e debito siano certi, liquidi ed esigibili.
3. Le compensazioni dovranno seguire l'ordine cronologico risultante dai documenti contabili dell'Ente, dando precedenza alle operazioni più remote.
4. Le eventuali spese legali che l'Ente ha sostenuto per il recupero del proprio credito sono a carico dell'altra parte.

## **Art. 3**

### **Compensazione tra tributi e/o entrate comunali**

1. Il contribuente, nell'ambito del versamento di un tributo o un'entrata comunale, può chiedere di detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato per tributi e/o entrate comunali concernenti la medesima tipologia di entrata comunale o tipologie di entrate comunali differenti, del medesimo anno o degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si voglia avvalere della facoltà di compensare una propria posizione creditoria-debitoria con l'Ente, nell'ambito di tributi o entrate diversi di pari natura, deve presentare al Comune apposita istanza, recante:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta, al lordo della compensazione;
  - c) indicazione-fonti delle eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta e/o solare;
  - d) dichiarazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o qualora sia stato in precedenza richiesto il rimborso, dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo o dell'entrata comunale dovuti, per la differenza può essere richiesta la compensazione nei versamenti successivi con altri tributi o entrate comunali di pari natura.
4. L'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie decide sull'istanza di compensazione entro 30 giorni dalla presentazione. Decorso il predetto termine senza l'emanazione di un provvedimento l'istanza si intende respinta.
5. Eventuali compensazioni autorizzate non pregiudicano l'attività di accertamento del tributo o dell'entrata comunale oggetto di compensazione.

#### **Art. 4**

##### **Compensazione tra debiti dell'Ente Locale e tributi e/o entrate comunali**

1. L'Ente applica l'istituto della compensazione, come disciplinato dall'art. 1243 codice civile e ove nulla vi osti, tra debiti del Comune di Melissa verso terzi a qualsiasi titolo, e crediti vantati dall'Ente verso i medesimi per tributi e/o entrate comunali. La compensazione può avvenire su richiesta di parte o d'ufficio.
2. Fermi i principi della compensazione definiti nel presente regolamento, restano impregiudicate le possibilità di recupero dei tributi e delle entrate comunali da parte dell'Ufficio a seguito delle attività di controllo delle somme effettivamente dovute.

#### **Art. 5**

##### **Compensazione su istanza di parte**

1. I soggetti che vantano crediti nei confronti del Comune di Melissa, a qualsiasi titolo, possono avvalersi della possibilità di compensare i medesimi crediti con i debiti relativi alle obbligazioni a loro carico per tributi e/o entrate comunali.
2. Il contribuente che intende avvalersi della predetta facoltà, deve presentare al Comune una richiesta, indirizzata all'Ufficio competente alla gestione delle Entrate, contenente almeno i seguenti elementi:
  - a) generalità e codice fiscale;
  - b) indicazione del tributo o dell'entrata comunale dovuta;
  - c) indicazione-fonti dei crediti da compensare, documentati;
  - d) dichiarazione che con la compensazione del credito, l'obbligazione a carico del Comune di Melissa si intende estinta, si rinuncia ad eventuali azioni per il recupero del credito e si abbandonano eventuali azioni già intraprese;
  - e) copia dei documenti comprovanti il/i titolo/i di credito e di debito posti in compensazione.
3. In caso di compensazione su richiesta di parte, qualora il debito certificato a carico del contribuente ecceda l'importo del credito per il quale viene chiesta la compensazione ed esista un ulteriore credito del contribuente nei confronti dell'Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria, considerati i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato dall'Amministrazione Comunale, comunica al debitore, che oltre a compensare l'importo del debito da questi richiesto, si procederà a compensare il debito del contribuente con applicazione della compensazione d'ufficio, di cui al successivo art. 6 del presente regolamento, nei limiti del credito complessivo da liquidare in favore del contribuente medesimo.

#### **Art. 6**

##### **Compensazione d'Ufficio**

1. Prima della formale determina di liquidazione a favore di ogni creditore a qualsiasi titolo dell'Ente, dovrà procedersi alla verifica di eventuali inadempienze del medesimo soggetto oltre che nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 48 *-bis* del D.P.R. 602/1973, anche nei riguardi del Comune di Melissa attraverso formale richiesta all'ufficio tributi del Comune.
2. La verifica dell'inadempienza dovrà effettuarsi per tutti i pagamenti, senza alcuna limitazione di importo o di titolo, e riguarderà i debiti verso l'Ente, quali ad esempio imposte e tasse comunali, proventi da alienazione/concessione di beni dell'Ente, proventi di rilascio di concessioni edilizie e tutte le altre entrate, di qualsiasi natura, spettanti all'Ente.
3. In caso di inadempienza riscontrata, si sospenderà il pagamento della somma risultante dovuta e si procederà a cura dell'ufficio competente a trasmettere formale invito al creditore segnalato affinché si perfezioni la compensazione del debito dell'Ente con il credito nei confronti del contribuente.
4. La compensazione delle partite di debito-credito sarà formalizzata attraverso provvedimento del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria/tributi o suo delegato; di ciò dovrà farsi annotazione sia nel mandato di pagamento che nella reversale d'incasso.

5. La contabilizzazione della compensazione delle partite di debito-credito avverrà mediante la contestuale emissione delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento con corrispondente imputazione sia nella parte entrata che nella parte uscita del bilancio con l'adozione dei provvedimenti da parte degli uffici competenti all'autorizzazione del pagamento del debito e alla riscossione dei titoli di entrata.
6. Le procedure di compensazione dovranno concludersi entro 15 gg dalla comunicazione dell'inadempienza e della richiesta di compensazione.
7. Della sospensione del pagamento/incasso si darà comunicazione, oltre che al soggetto creditore/debitore dell'Ente, ai responsabili che hanno emesso i provvedimenti oggetto di compensazione.

#### **Art. 7**

#### **Entrata in vigore**

- 1 Il presente regolamento, che sostituisce e abroga ogni eventuale contraria precedente disposizione, entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della relativa deliberazione di approvazione.